

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1971

(80^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Riforma del Codice di procedura civile »
(322):

PRESIDENTE	Pag. 1176, 1178
FINIZZI	1176

La seduta ha inizio alle ore 11,25.

Sono presenti i senatori: Cassiani, Coppola, Dal Falco, Fenoaltea, Finizzi, Follieri, Lugnano, Maris, Montini, Petrone, Piccolo, Salari, Tomassini, Tropeano e Zuccalà.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Carraro, Lisi e Leone, sono sostituiti dai senatori Zannini, Valsecchi Pasquale e De Vito.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

FOLLIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Riforma del Codice di procedura civile »
(322)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma del Codice di procedura civile ».

FINIZZI. Signor Presidente, sulle orme dei colleghi che mi hanno preceduto, mi sia concesso esporre il pensiero mio e del mio Gruppo politico in merito alle linee generali fondamentali che debbono costituire la base del Codice di procedura civile.

I criteri fondamentali a cui bisogna ispirarsi e che bisogna tenere costantemente presenti, perchè un complesso di norme pro-

cessuali risponda alle finalità effettive, sono i seguenti: garanzia per le parti in lite; speditezza; costo del giudizio.

Nella esposizione preferisco passare subito al criterio della speditezza il quale, del resto, si fonde con quello della garanzia, perchè la garanzia stessa esige in maniera assoluta e imperiosa la speditezza. La crisi della giustizia, tanto avvertita dal popolo italiano, si incentra esattamente sulla mancanza di speditezza.

Attraverso quali criteri il disegno di legge mira ad ovviare ai riscontrati inconvenienti?

Ritengo che a tal fine il disegno di legge sia piuttosto carente, soprattutto quando si constata che esso stabilisce dei termini di comparizione che, per quanto in parte siano stati abbreviati rispetto a quelli preesistenti, sono nondimeno eccessivamente lunghi.

All'articolo 9, il termine di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione della corte di appello dalla quale dipende il tribunale adito, può essere accettato, sebbene non mi sfugga che oggi — ad esempio — il tragitto Lecce-Roma si attua, sia pure in linea aerea, in un'ora di tempo. Comunque, anche come atto introduttivo che sorprende la parte citata e la induce alla scelta del procuratore legale, alla ricerca dei mezzi di prova da indicare al legale stesso e così via il primo termine — ripeto — non può essere accettato. Non comprendo, invece, il secondo termine di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello. Torno a dire che i mezzi di comunicazione sono oggi così spediti che i duecento chilometri al massimo, che uno può essere chiamato a percorrere, implicano una perdita di tempo di una o due ore e non certamente una aggiunta di dieci giorni, per cui consigliereei che i termini venissero unificati.

Il termine di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Stati europei o in territori posti nel bacino del Mediterraneo, per analoghe ragioni dovrebbe essere ridotto a quaranta giorni e così pure il termine di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altri Stati.

Per quanto concerne la garanzia, cioè il primo criterio che le norme processuali debbono attuare, ritengo che non dobbiamo avere un complesso di colpa e cioè ascrivere ad un passato politico quelle norme che nel codice di procedura civile operano una discriminazione a danno di una determinata classe politica e a vantaggio di altre. Le norme processuali hanno, infatti, un mero significato tecnico, strumentale, e non credo che si possa affermare che, sia pure nella legislatura vigente o anche nella legislatura passata, esse siano state ispirate a finalità discriminatorie. Ritengo, quindi, di non condividere le preoccupazioni espresse in proposito dal collega Maccarrone. Nondimeno, per la parte che rappresento, tengo a dichiarare che sono disposto ad accettare qualunque nuova impostazione fortemente progressista, purchè suffraghi quei criteri di giustizia e di equità che sono al di sopra e al di fuori di ogni preconconcetto di classe o di parte.

Per quanto concerne l'impostazione del processo civile non si deve poi dimenticare che esso sopperisce fundamentalmente ad interessi privati: non siamo in un processo penale, in un processo amministrativo, ma in un processo civile dove la lite in tanto sussiste, in quanto è voluta dalle parti e quando le parti decidono di non volerla, sono arbitre di porre fine al processo. Questo dovrebbe far sì che i veri protagonisti del processo siano le parti e non i giudici: il giudice dovrebbe semplicemente, soprattutto nella fase istruttoria, controllare che la legge venga rispettata, che non venga perpetrata alcuna prevaricazione, alcun abuso da una parte nei confronti dell'altra. Io non sono tra coloro i quali propendono ad accrescere maggiormente i poteri del magistrato e a renderlo protagonista, come se la lite non fosse un rapporto che si instaura sul piano giudiziale tra due parti contendenti per la salvaguardia di interessi privatistici del tutto particolari.

Certamente, se non riuscissimo ad introdurre il principio della oralità, sia pure in modo parziale, si potrebbe forse rendere più spedito il processo civile, e si potrebbe più validamente ricercare, riprodurre ed

evidenziare quella verità, che deve essere posta alla base del giudizio attraverso il dibattito e la discussione reale con i mezzi istruttori già conseguiti. Invece, in questo disegno di legge, noi non abbiamo alcun richiamo, alcun riferimento, che ci autorizzi a ritenere che, almeno nel pensiero del legislatore, sia pure in prospettiva, ci sia il proposito di introdurre il principio della oralità nel processo civile, principio che, a mio avviso, porterebbe certo il processo medesimo su un livello più evoluto.

Vorrei ora, accennando a norme particolari, riferirmi a quelle che riguardano il sequestro, sia esso giudiziario che conservativo. Nella mia pratica professionale di notaio, sia pure indirettamente, ho avuto modo di constatare come il sequestro sia nella pratica uno strumento dinamitardo, quando venga nelle mani di un avvocato senza scrupoli, il quale, servendosi di esso, può immobilizzare l'intero stato patrimoniale della parte accreditata, perpetrando un'autentica aggressione nei suoi confronti, con l'avallo della giustizia. Ritengo che le nuove norme, anziché affievolire questo potere, così dispotico, messo a disposizione di una parte contro l'altra, lo abbiano aggravato, perché si limitano a considerare la figura del custode senza dare alcun risalto — o meglio senza menzionare affatto — la figura di un gestore, pur non esitando nella esemplificazione dei beni soggetti a sequestro, ad indicare le aziende, per le quali una situazione di stasi significa la immediata asfissia. Di solito i magistrati, non avendo alcuna nozione del mondo degli affari, della realtà della vita economica, assoggettano la parte ad una cauzione pecuniaria, rapportata all'entità della spesa del giudizio, riguardante il sequestro e la convalida di esso; e cioè essi ritengono di avere già adottato una tutela di garanzia per la controparte. Ma, onorevoli colleghi, a nessuno può sfuggire che il danno che un sequestro può provocare può essere dell'ordine dell'8-9 per cento dell'entità patrimoniale del soggetto che lo subisce. Infatti, bloccando tutta l'attività (perché non ci può essere attività se non alimentata da una base finanziaria e quando un patrimonio è sequestrato viene a man-

care appunto la base finanziaria), ci vuole poco per capire che si creano situazioni di autentico dissesto.

Ora, io ritengo si imponga a noi il dovere di mitigare o quanto meno di escogitare misure diverse che permettano al creditore di avere sicuri mezzi di garanzia, ma nello stesso tempo che non pongano il debitore nella condizione di dover crollare patrimonialmente, solo perché la giustizia pone a disposizione della controparte uno strumento così pericoloso. Con la nuova norma si giunge addirittura a porre su un piano di assoluta equivalenza le due parti per la nomina del custode quando si afferma che il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie di cauzione. Io chiedo a voi, colleghi: immaginate il notaio Finizzi nominato custode della Pirelli o della FIAT?

Che cosa saprebbe fare il notaio Finizzi alla direzione di un'azienda? Assolutamente niente. Invece, nell'attuale processo sembra che sia indifferente che titolari della Pirelli e della FIAT siano a dirigere, in stato di sequestro, la propria azienda o se, invece, a dirigerla siano il notaio Finizzi o una casalinga senza alcuna pratica e dimestichezza con un'azienda industriale.

E che cosa dire delle condizioni dei lavoratori? I lavoratori di queste aziende non potranno non subire le sorti riservate alle aziende stesse.

A ben considerare, non dobbiamo dimenticare che quando il titolare di un'azienda viene posto in condizioni di sequestro non può ottenere più una lira di finanziamento e, quindi, non è più in grado di pagare i propri dipendenti e di gestire l'azienda.

Vi è poi un comma dell'articolo 676, sempre in materia di sequestro, che recita: « Nel caso di sequestro di azioni sociali il giudice, sentite le parti, può attribuire al sequestrato anziché al custode il diritto di voto e può sempre modificare i poteri attribuiti al custode ».

A parte la carenza terminologica del comma, per cui accanto alle azioni sociali abbiamo le quote di capitale sociale per le società di capitale e le quote per le società di

persone, che anche esse possono formare oggetto di sequestro (e non comprendo perchè siano state messe da parte senza essere annoverate in questo articolo), a parte questo — torno a dire — si parla sempre di custode e non di gestore e, addirittura, si afferma che nel caso in cui il giudice non avesse espressamente disposto, al titolare delle azioni e delle quote viene tolto il diritto di voto.

Ora, l'esercizio del diritto di voto non vedo quali effetti pregiudizievoli possa avere nei confronti del creditore insoddisfatto, che assoggetta a sequestro giudiziale o conservativo le azioni o le partecipazioni sociali di un soggetto.

Ripeto, a mio avviso, queste dissonanze accusano già di per sè la rispondenza alla realtà economica odierna di queste norme. Sappiamo che il nostro codice di procedura civile è espressione di una mentalità, o meglio, di una realtà economica che non è più attuale, perchè basata sul principio cioè che i beni immobiliari, ed essi soltanto, costituiscono il fondamento autentico del patrimonio di un individuo. Oggi, invece, noi sappiamo che l'economia moderna trova nei valori mobiliari, nei valori delle azioni e delle obbligazioni, la realtà più estesa e più ampia della vita economica del Paese.

La presentazione del provvedimento in esame poteva costituire l'occasione di rilevare questa diversità tra la realtà passata e quella presente e di superarla; invece, invano si ricerca in esso qualcosa che riproduca questa importante esigenza.

Dopo quanto detto sia ben chiaro che le mie non sono critiche negative; piuttosto, tendono a far sì che coloro i quali fanno parte della maggioranza governativa, e quindi sono gli autentici legislatori, tengano in qualche conto le mie osservazioni se le ritengono attendibili.

Torno a dire che, per parte mia, sono assolutamente aperto a qualunque innovazione che sia tale da predisporre uno strumento più adeguato, moderno e dinamico alla vita economica e moderna e che sia efficace ai fini dell'equità e della giustizia.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,45.